



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 69S/2016

C.di A.4/17

La Corte Sportiva di Appello

Composta dai signori:

Avv. Carlo Albini

Presidente

Avv. Sergio Smedile

Componente

Avv. Carlo Celani

Componente est.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dal Sig. Giovanni Plachesi, tesserato FIG n.63371, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per l'Emilia Romagna - Marche, Avv. Giorgio Vaselli, emessa in data 22 maggio 2017 (P.D.69S/2016).

FATTO

La decisione impugnata ha irrogato al Sig. Giovanni Plachesi, la sanzione della squalifica, consistente nella perdita, per un periodo di dodici mesi, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf, per avere messo in gioco una pallina diversa da quella che stava giocando, alla buca 10, nel corso della gara "Pink Jacket by Cristianevents" del 4 ottobre 2016, svoltasi sul percorso del Circolo del Golf Le Fonti.

Con tempestivo reclamo il Plachesi, personalmente, avendo rinunciato al difensore di fiducia, ha chiesto la riforma di detta decisione.

In via preliminare, il reclamante sottolinea di non aver avuto alcun interesse a mettere in gioco dolosamente una seconda palla, non potendo



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

conseguire alcun vantaggio di classifica in tutte le gare patrocinate da “Cristianevents”, alle quali partecipava in qualità di sostituto dello *sponsor*.

Contesta, in ogni caso, di aver messo in gioco dolosamente alla buca 10 una palla diversa da quella effettivamente giocata; di non aver estratto dalla propria sacca una palla diversa, bensì di avere in mano il *gps* prima e il ferro 5 dopo; di aver colpito una palla trovata sul percorso, ritenendo che fosse la sua, senza prima verificare se lo fosse veramente.

Solo dopo essere stato richiamato dal Sig. Bonaveri e dai di lui compagni di gioco che si trovavano sul *fairway* della buca 16, parallelo a quello della buca 10, e accertato che in effetti la palla giocata non era la sua, il reclamante si è inflitto la penalità e poi non ha segnato alcun risultato avendo comunque perso definitivamente la palla.

Contesta, infine, come inattendibili le dichiarazioni del denunciante Sig. Bonaveri, e di un suo compagno di gioco, Sig. Giuseppe Di Maria, alla quale si opporrebbe la propria ricostruzione dei fatti.

All'udienza del 20 giugno 2017, avanti questa Corte è intervenuto il reclamante, che ha insistito nella dichiarazione di non colpevolezza, ricostruendo tutto quanto accaduto alla buca 10, e nell'accoglimento delle sue richieste. La Procura Federale non è intervenuta.

La Corte si è quindi riservata di decidere.

DIRITTO

L'esame della documentazione versata in atti non ha consentito di pervenire a conclusioni diverse rispetto a quelle dedotte dal Giudice di primo grado circa la colpevolezza del Sig. Plachesi.

Infatti, il primo Giudice, dopo una accurata e esauriente istruttoria,



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

ha correttamente e adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto fondate la denuncia del Sig. Bonaveri, confermata in udienza al Giudice stesso, nonché quella del Sig. Giuseppe Di Maria, compagno di gioco del medesimo Bonaveri.

Costoro sono stati testimoni oculari per aver visto, rispettivamente, il Di Maria il Plachesi frugare nella propria sacca e estrarre una pallina, mentre il Bonaveri, costui lasciar cadere la pallina tenuta in mano e poi giocarla, e hanno quindi descritto minuziosamente e senza possibilità di equivoco l'azione del reclamante.

Infine, priva di pregio è la giustificazione data dal Plachesi di non aver alcun interesse a conseguire un buon risultato nella gara, per i motivi sopra ricordati.

Invero, le azioni scorrette che sono poste in essere dai giocatori non sono valutate solo in relazione al conseguimento della vittoria della gara o della assegnazione di un premio, essendo semmai queste circostanze aggravanti, dal momento che il comportamento scorretto va comunque sanzionato allorquando si alteri lo svolgimento di una gara, mediante condotte illecite, e sicuramente illecita è l'immissione in gioco di una palla diversa da quella già giocata, punita appunto dall'art.17 Reg. Giust..

Di particolare rilevanza risulta, inoltre, il fatto che il Plachesi, una volta rinvenuta – come da egli sostenuto - una pallina la abbia giocata senza accertarsi che fosse effettivamente la sua, circostanza che un giocatore esperto e che partecipa a numerose gare non può trascurare di effettuare, soprattutto se la palla è in *rough*.

In mancanza di qualsiasi elemento che possa contrastare quanto



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

accertato dal primo Giudice, il reclamo non può che essere rigettato.

Il mancato accoglimento del reclamo comporta la definitiva acquisizione della tassa versata.

* * *

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dal Signor Giovanni Plachesi avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che conferma integralmente (P.D. 69S/16).

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2017

Il Giudice Estensore

Il Presidente